



**Al Ministro dell'Università e della Ricerca**

[gabinetto@pec.mur.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mur.gov.it); [segreteria.ministro@mur.gov.it](mailto:segreteria.ministro@mur.gov.it),  
[segreteriacdg@mur.gov.it](mailto:segreteriacdg@mur.gov.it)

**Al Ministro della Salute**

[spm@postacert.sanita.it](mailto:spm@postacert.sanita.it); [segreteriaministro@sanita.it](mailto:segreteriaministro@sanita.it)

**e p.c.**

**Al Presidente della CRUI**

[segreteria.cruil@pec.it](mailto:segreteria.cruil@pec.it); [segreteria@cruil.it](mailto:segreteria@cruil.it)

**Al Presidente del CUN**

[segretariatogenerale@pec.mur.gov.it](mailto:segretariatogenerale@pec.mur.gov.it); [presidente@cun.it](mailto:presidente@cun.it)

**Al Presidente della Conferenza dei Presidenti  
dei Collegi di Area Medica**

[segreteria@intercollegiomedicinauniversitaria.it](mailto:segreteria@intercollegiomedicinauniversitaria.it);  
[andrea.lenzi@uniroma1.it](mailto:andrea.lenzi@uniroma1.it)

## **Mozione**

### ***La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia***

**VISTO** il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 20, così come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 2013 n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128 e dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

**VISTO** la legge 29 dicembre 2000, n. 401, “Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario”, e, in particolare, l'art. 8;

**VISTO** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.” e s.m.i.;

**VISTO** il decreto ministeriale 1° agosto 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;

**Conferenza permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia**

presso Facoltà di Farmacia e Medicina, Sapienza Università di Roma  
RM111 Edificio C, Viale Regina Elena 295, 00161 Roma

email: [segreteriaconferenzapresidimedicina@uniroma1.it](mailto:segreteriaconferenzapresidimedicina@uniroma1.it)

**VISTO** il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;

**VISTO** il decreto interministeriale 402/2017, “Decreto interministeriale recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i.

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come modificata dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 49;

**VISTO** il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, e in particolare l’art.4, comma 3, in attesa di conversione;

### ***La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia***

**ESPRIME FORTE PREOCCUPAZIONE**, per gli effetti che la conversione in legge del comma 3 dell’articolo 4 del citato 27 dicembre 2024, n. 2024, contenente la proroga al 31 dicembre 2025 della possibilità di conferire ex decreto-legge 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, incarichi semestrali di lavoro autonomo e incarichi semestrali a tempo determinato, entrambi rinnovabili, ai medici in formazione specialistica iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, potrebbe comportare ai fini di una corretta attuazione del percorso formativo dei medici in formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione di area medica;

**RILEVA** il fatto che, ai fini di un’adeguata formazione, la frequenza dei medici in formazione specialistica presso i presidi ospedalieri e le strutture territoriali del Servizio Sanitario Nazionale debba prevedere la frequenza delle strutture delle reti formative delle Scuole di Specializzazione accreditate in base ai requisiti strutturali e di qualità di cui ai citati decreti interministeriali 68/2015 e 402/2017;

**RILEVA** che tale accreditamento non rientra tra i requisiti previsti per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al citato decreto-legge 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che possono conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo e incarichi a tempo determinato e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione;

**RILEVA** che il periodo di attività ex decreto-legge 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, debba essere riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, e che le università, ferma restando la durata legale del corso, debbano assicurare il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, rischiando di creare serie criticità alla qualità dei percorsi formativi degli assistenti in formazione,

**RITIENE** che, nonostante sia legittima e necessaria l’applicazione da parte del SSN di misure straordinarie atte a garantire i livelli essenziali di assistenza ed il recupero delle liste d’attesa, sia sufficiente a questo scopo l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ex art. 1, comma 548-bis della legge 145/2018 e s.m.i., le cui disposizioni sono stati recentemente estesi a tutto il 2027, e che, pur con le sue criticità, questa misura permetta una migliore sinergia tra Università e SSN nella formazione dei medici specializzandi;

**SEGNALA** che, proprio in ragione del succitato art. 1, comma 548-bis della L. n. 145/2018 e s.m.i., la proroga al 31 dicembre 2025 prevista dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 della possibilità di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo e incarichi a tempo determinato e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione non sembra rivestire alcun carattere di urgenza che ne giustifichi l’inserimento in un Decreto Legge che, come è noto, a norma dell’art. 77 della Costituzione può essere adottato “in casi straordinari di necessità e d’urgenza”.



*La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia*

**CHIEDE PERTANTO**

ai Sig.ri Ministri in indirizzo il loro autorevole intervento affinché,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 il comma 3 dell'articolo 4 sia abrogato, ai fini della salvaguardia della qualità della formazione medica specialistica e dell'assistenza erogata dal nostro SSN.

Roma, 31 gennaio 2025

Il Presidente della Conferenza Permanente  
Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia  
Prof. Paolo Villari

